



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.

Vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. presentata in data 18/10/2024 da CICERO FABIO (c.f./p.i.v.a. CCRFBA68A01F158V), con l'ausilio dell'avv. Paolo Occhipinti, dell'o.c.c. dott.ssa Giovanna Scifo e dell'*advisor* dott. Giuseppe Iacono, poi parzialmente modificata, a seguito di richieste di integrazione del giudice delegato, in data 14/11/2024;

considerato che le osservazioni di ADER e Deutsche Bank s.p.a., lungi dal contestare la legittimità o convenienza della proposta, contengono solo la sopravvenuta richiesta di inserire nel piano altri crediti: quanto ad ADER, la stessa risulta tardiva, in violazione del termine di cui all'art. 68, co. 4, c.c.i.i.; quanto a Deutsche Bank s.p.a., non vi è evidenza che tali crediti siano preesistenti alla domanda, quindi da inserire nella procedura (linea di credito relativo alla carta di credito), o riguardino interessi medio tempore maturati, in violazione dell'art. 68, co. 5, c.c.i.i.;

ritenuto, pertanto, tali osservazioni inammissibili;

ritenuto che la proposta, così come integrata, nonostante le osservazioni del predetto creditore, deve essere ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, nonostante le tempestive osservazioni di INPS, in quanto:

- 1) il presente tribunale è competente in virtù della residenza del debitore in Ragusa (RG);
- 2) la proposta, alla luce delle integrazioni, è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- 3) il debitore istante è qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che ha contratto i propri debiti per cause non professionali (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
- 4) il debitore istante versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (oltre 200.000,00) e patrimonio prontamente liquidabile (stipendio, già oggetto di cessione e delegazione del quinto, e non essendo prontamente liquidabili immobile e i veicoli usati);

5) contrariamente a quanto dedotto da INPS, - non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nella sopravvenuta e ravvicinata nascita di tre figli in meno di due anni, del successivo trasferimento per conferimento dell'incarico di lavoro del coniuge in Lombardia, nonché di altre vicende familiari che hanno comportato l'aumento di spese in una fase in cui il medesimo aveva già contratto un preesistente finanziamento (per arredi e autovettura, già prima della nascita dei figli), con sopravvenuta necessità di contarne ulteriore a seguito dei predetti imprevedibili accadimenti, con rata sempre più onerosa e insostenibile; solo nel 2014 la moglie è entrata di ruolo ed è stata assunta dal Ministero della Pubblica Istruzione quando, però, i finanziamenti accesi avevano abbondantemente tracciato il sovraindebitamento; infatti, sebbene l'INPS rappresenti che anche successivamente l'indebitamento sia aumentato, il termine di riferimento dell'indagine è la genesi dello stesso, già maturato a quel periodo e solo consolidato nel corso del tempo: la necessità di ulteriormente finanziarsi per saldare il finanziamento, con delegazione, concesso da SPEFIN SPA, in un periodo in cui gravavano mutuo INPDAP e finanziamento in continuazione INPS, dimostra che il ricorrente già nel 2014 era sovraindebitato, costituendo la serie di finanziamenti successivi solo un tentativo, nel tempo rivelatosi infruttuoso, per ripianare l'indebitamento già accumulatosi non per colpa grave;

6) è stata indicata la durata predeterminata del piano di cui alla proposta n. 2 infine scelta dal ricorrente, con messa a disposizione di un attivo pari ad euro 109.009,00:

	A	B	C	D	E	F	G	al termine
1	OCC / Gestore	4.780,00		610,00				4.170,00
2	Legale	1.040,00	100	-	1.040,00	10	104,00	1.040,00
	Advisor	5.075,20	100	-	5.075,20	10	507,52	5.075,20
	Totale privilegiati speciali				6.115,20		611,72	10.285,10
	Creditori privilegiati speciali	importo	% soddisfo	Valore beni	soddisfo	n. rate		totale pagato
	A	B	C	D	E	F	G	al termine
	INPS	140.479,00	100	71.000,00	71.000,00	120	591,67	71.000,00
3		residuo (chiro)	20	69.479,00	13.896,00	120	115,80	13.896,00
	Totale privilegiati speciali	140.79,00			84.896,00		707,47	84.896,00
	INPS	140.479,00	100	71.000,00	41.000,00	72	569,44	41.000,00
3			20	69.479,00	13.896,00	72	193,00	13.896,00
				acconto TFS	30.000,00			30.000,00
	Totale privilegiati speciali	140.479,00			84.896,00		762,44	84.896,00

Creditori privilegiati generali		%		soddisfo		n. rate		totale pagato	
A	B	C	D	E	F	G	al termine		
Agenzia delle Entrate	1.260,25	50	1.260,25	630,12	60	10,50	630,12		
Regione Siciliana	2.340,88	50	2340,88	1170,44	60	20,01	1.170,44		
Totale privilegiati generali	3.601,13		3.601,13	1800,56		30,51	1.800,56		
Creditori chirografari		%		soddisfo		n. rate		totale pagato	
A	B	C	D	E	F	G	al termine		
Agenzia entrate riscossione	1.376,27	20	1.376,27	275,20	60	4,58	275,20		
5 Unicredit	24.000,00	20	24.000,00	4.800,00	60	80,00	4.800,00		
6 Golden Bar Secur.	35.200,00	20	35.200,00	7.040,00	60	117,33	7.040,00		
7 Banca Agr. Popolare Rg	12.054,00	20	12.054,00	2.410,80	60	40,18	2.410,80		
8 Deutsche Bank	4.000,00	20	4.000,00	800,00	60	13,33	800,00		
9 Carta credito NEXI	1.600,00	20	1.600,00	320,00	60	5,33	320,00		
10 Carta credito Deutsche B.	1.600,00	20	1.600,00	320,00	60	5,33	320,00		
11 Fornitore ENEL Servizio El.	1.000,00	20	1.000,00	200,00	60	3,33	200,00		
Totale chirografari	80.830,27		80.830,27	16.166,00		269,43	16.166,00		
totali generali							109.008,00		

che saranno corrisposti secondo le seguenti tempistiche:

prime 10 rate	611,52	6.115,20
successive 60 rate proposta 2	1062,38	63.742,80
successive 12 rate	762,44	9.149,28
cessione del TFS per 30.000,00 netti		30.000,00
		109.008,00

1) in quanto ad €. 71.000,00 in una rata finale di €. 30.000,00 (73[^]) con cessione/compensazione di parte del TFS maturato fino ad adesso (al netto delle imposte) e 72 rate mensili a partire dal mese successivo al pagamento dei debiti di cui al gruppo A (riferita come 11[^] rata in poi di €. 569,44), - in quanto ad €. 69.479,00 passato al chirografo, il soddisfo del 20% pari ad €. 13.896,00 in 72 rate mensili a partire dal mese successivo al pagamento dei debiti di cui al gruppo A (riferita come 11[^] rata in poi di €. 193,00, cosicché l'importo del soddisfo al creditore ipotecario diventa €. 84.896,00 per un pagamento mensile di €.762,44 per 72 mensilità, oltre la rata di cessione di €.30.000,00 che può essere ceduta, secondo necessità tecniche, anche subito alla omologa della procedura. Il superiore rimborso, sia nella prima che nella seconda ipotesi, costituisce circa l'80% del debito capitaro lasciato a pagare dal 2014 e al pagamento dell'ultima rata il creditore avrà incassato l'importo totale di €. 84.896,00 liberando anche il coniuge Zagarella Tiziana "terza datrice di garanzia".

2) il pagamento al 50% della somma totale a debito iscritta a ruolo presso Agenzia della Riscossione, quindi ridotta ad €. 1.800,56 in 60 rate mensili a partire dal mese successivo al pagamento dei debiti di cui al gruppo A (riferita come 11[^] rata in poi di €. 30,51), meglio dettagliate per creditore

- Agenzia delle Entrate ridotto ad €. 630,12 in 12 rate di €. 10,50
 - Regione Siciliana ridotto ad €. 1.170,44 in 60 rate di €. 20,01
- 3) il pagamento parziale al 20% dei crediti al chirografo quindi ridotti ad €. 16.166,00 in 60 rate mensili a partire dal mese successivo al pagamento dei debiti di cui al gruppo A (riferita come 11^a rata in poi di €. 269,43), meglio dettagliate per creditore ... e pertanto:
- Agenzia entrate riscossione ridotto ad euro 275,20 in 60 rate da Euro 4,50
 - Deutsche Bank ridotto ad €. 800,00 in 60 rate di €. 13,33
 - Banca Agricola Popolare di Ragusa ridotto ad €. 2.410,80 in 60 rate di €. 40,18
 - Golden Bar Securit. ridotto ad €. 7.040,00 in 60 rate di €. 117,33
 - UNICREDIT Spa ridotto ad €. 4.800,00 in 60 rate di €. 80,00
 - Carta di credito Deutsche Bank ridotta ad €. 320,00 in 60 rate di €. 5,33
 - Carta di credito NEXI ridotta ad €. 320,00 in 60 rate di €. 5,33
 - Fornitore ENEL Servizio Elettrico ridotto ad €. 200,00 in 60 rate di €. 3,3

il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

7) il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, percentuale dei privilegiati ma in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del patrimonio su cui insiste il privilegio (immobile ipotecato stimato in 71.000,00 euro) e percentuale dei creditori chirografari nella misura del 20% (anche per quanto riguarda il creditore privilegiato per la quota non coperta dal controvalore del bene su cui insiste la causa di prelazione). Anche sul punto, le restanti osservazioni dell'INPS non possono trovare accoglimento: a) quanto al valore dell'immobile, la stessa non ha fornito alcun elemento idoneo a minare la stima, per confronto diretto, basata su valori OMI, in atti; b) la collocazione al 100% è quindi stata riconosciuta sul valore di mercato (71.006,00), senza considerare eventuali ribassi da vendita coattiva; c) il credito ivi non utilmente collocato, così come gli interessi eccedenti tale importo, è degradato a chirografario e, pertanto, appartiene correttamente alla predetta classe, anche in termini di falcidia e soddisfazione al 20% e di sospensione degli stessi, ai fini del concorso, ai sensi dell'art. 68, co. 5, c.c.i.i.; d) la non attualità della cessione del t.f.s., nella misura prevista dal piano, in quanto eccedente il quinto disponibile, non preclude la fattibilità giuridica della proposta, essendo appunto un impegno a soddisfare il credito INPS mediante tali risorse alla data di maturazione del t.f.s., al pari di qualsivoglia piano di pagamento rateale, il cui inadempimento, per mancata conferma di tale volontà alla data di esigibilità dello stesso, determina piuttosto una causa di revoca dell'omologazione, ex art. 71, co. 5, c.c.i.i.; e) anche l'eventuale sopravvenuta incapacità del debitore di onorare il piano, a causa di sopravvenute spese di ristrutturazione condominiale, potrà tutt'al più determinare la revoca del piano ex art. 71, co. 5, c.c.i.i., non essendo ad oggi liquidata l'entità delle stesse e l'aggravio di ciascun condomino.

Ritenuto, in conclusione, che:

- il piano di ristrutturazione dei debiti, così come originariamente proposto, integrato il 14/11/2024, deve essere omologato;
 - con l'omologazione divengono inefficaci le trattenute del quinto dello stipendio, sia per cessione che per delega di pagamento in essere in favore dei creditori sussistenti alla data del presente provvedimento, i cui accantonamenti dovranno esser restituiti in favore del debitore stesso;
 - ai sensi dell'art. 71 c.c.i.i. il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'o.c.c. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;
 - terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., oltre all'istanza di liquidazione dei compensi;
- visto l'art. 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 18/10/2024 e integrato il 14/11/2024 da CICERO FABIO (c.f./p.i.v.a. CCRFBA68A01F158V).

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura dell'o.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.

Dispone che, a cura dell'o.c.c., sia data comunicazione al datore di lavoro del ricorrente, MINISTERO DELL'INTERNO - RTS di RAGUSA - 0300-COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO, al fine di provvedere alla cessazione della trattenuta per la cessione del quinto (creditore UNICREDIT S.P.A.) e per la delega di pagamento (creditore GOLDEN BAR SECURITISATION S.R.L., cessionario di SANTANDER CONSUMER BANK), con corresponsione di quanto già accantonato in favore del lavoratore stesso.

Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., con istanza di liquidazione dei compensi.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ragusa, 29/01/2025.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte